

*Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*

SEGRETARIATO GENERALE

CIRCOLARE N. 43

Ai Segretariati regionali

Alla Direzione Generale ABAP

e, per conoscenza:

Alla Direzione Generale Bilancio

All'Ufficio Legislativo

Al Capo di Gabinetto

OGGETTO: Concessione dei contributi ai sensi articoli 35 e 31, comma 2, del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Con riferimento all'oggetto, si trasmette il parere reso dall'Ufficio legislativo, con nota n. 21681 del 3 settembre 2020, in merito alla corretta applicazione dell'articolo 31, comma 2, del Codice dei beni culturali e del paesaggio e alla tematica della sospensione temporanea dell'efficacia della concessione dei contributi disposta dall'articolo 1, comma 26-ter, del decreto legge n. 95 del 2012, disposizione poi abrogata con effetto dal 1 gennaio 2019, dall'articolo 1, comma 314, della legge n. 205 del 2017.

Sul primo punto, l'Ufficio legislativo ha chiarito come la disposizione normativa, contenuta nell'articolo 31, comma 2, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, preveda che «il Soprintendente si esprima sull'ammissibilità dell'intervento ai contributi contestualmente al rilascio dell'autorizzazione ai lavori ex articolo 21 del Codice, anche nel rispetto del più generale principio di economicità dell'azione amministrativa».

Con riferimento alla sospensione temporanea dell'efficacia della concessione dei contributi, l'Ufficio legislativo, sul presupposto che la sospensione riguardava non solo la materiale erogazione dei contributi ma anche la relativa attività propedeutica ed istruttoria, ha ribadito che «stante la volontà del legislatore di sospendere la concessione dei contributi a far data dal 15 agosto 2012, e la conseguente sospensione delle relative attività istruttorie, in mancanza di un'espressa disposizione normativa in tal senso non si ritiene consentita, una volta che tale concessione sia tornata possibile, la "riammissione in termini", ossia la riammissione a contributo delle istanze che avrebbero potuto astrattamente essere accolte durante il periodo di "sospensione obbligatoria" ex lege ma per le quali non è stata rilasciata la dichiarazione di ammissibilità».

In conclusione, per l'Ufficio legislativo, «ai fini dell'erogazione dei contributi potranno pertanto essere considerati (oltre agli interventi per i quali è stata rilasciata la dichiarazione di ammissibilità prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 95 del 2012) solo gli interventi le cui dichiarazioni di ammissibilità a contributi siano state rilasciate, a decorrere dal 1° gennaio 2019, contestualmente all'autorizzazione ai lavori».

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Salvatore Nastasi



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SEGRETARIATO GENERALE

Via del Collegio Romano, 27- 00186 Roma- Tel. 06 67232002-2433

PEC: mbac-sg@mailcert.beniculturali.itPEO: sg@beniculturali.it